

CHIARIMENTO N. 16

Quesito:

Richiediamo un chiarimento relativamente alla vostra risposta al chiarimento n.15 del 20 aprile 2020, Infatti in tale risposta si riporta correttamente quanto previsto dalla normativa vigente (d.Lgs 50/2016 e s.m.i. articolo 83 comma 5) “Relativamente al fatturato, (...)la richiesta di un certo ammontare deve essere misurata (...)in relazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara, fermo restando il limite massimo del doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. “Pertanto, in applicazione del dettato normativo e di quanto riaffermato da codesta stazione appaltante, si evince, relativamente al lotto 1:1) Che il periodo di riferimento dell'appalto è di 5 anni; 2) Che Il valore stimato dell'appalto nel quinquennio è di Euro 5.527.060.00; 3) Che il limite massimo del requisito di capacità economica corrisponde al doppio del valore stimato dell'appalto nel periodo di riferimento, pertanto il limite massimo consentito dal principio normativo citato dalla stessa stazione appaltante è di Euro 11.054.120 nel periodo di riferimento (5 anni); 4) Che all'articolo 7.2 del disciplinare Requisiti di capacità economica e finanziaria lotto 1, la stazione appaltante richiede un “fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a Euro 5.527.060.00”;5) Che pertanto la stazione appaltante richiede un fatturato complessivo nel periodo considerato (tre anni) di Euro 16.581.180.;6) Che l'ammontare complessivo richiesto di Euro 16.581.180. risulta dunque superiore al limite di legge di Euro 11.054.120. Tutto ciò premesso, si richiede: a) se l'ammontare richiesto all'articolo 7.2 per il lotto 1 “fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a Euro 5.527.060.00” in quanto contraddittorio con la normativa vigente e con quanto espresso da codesta amministrazione nella risposta al chiarimento 15, sia un refuso; b) se codesta amministrazione voglia rettificare l'importo dell'ammontare del requisito economico per il lotto 1, rendendolo conforme alla normativa vigente

Risposta

Al fine di fugare ogni possibile equivoco in merito, si richiama quanto già chiarito dall'ANAC (v. Nota illustrativa al Bando-tipo n. 1) secondo cui “in un'ottica pro-concorrenziale è stato previsto non solo il fatturato annuo minimo non superiore al doppio del valore annuo dell'appalto, ma è stato contemplato altresì un fatturato medio annuo posseduto nell'ultimo triennio in modo da agevolare la dimostrazione mediante il ricorso ad una media”.

Da tale precisazione si evince anzitutto che il limite del doppio del valore dell'appalto riguarda il solo fatturato “minimo” e non anche quello “medio”.

In tal senso si richiamano la Delibera Anac n. 501/2019 e quanto espresso dalla medesima Autorità nella “Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture” del 2019 (pag. 15), da cui si evince che il limite del “doppio del valore dell'appalto” è riferito al “fatturato minimo annuo” e non anche ad ipotesi di “fatturato medio annuo”.

Parimenti, la stessa giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 8168/2019) ha di recente puntualizzato che il valore del “fatturato medio” nel triennio non coincide con il “fatturato minimo annuo”.

La Stazione appaltante ha optato per la scelta del parametro del fatturato medio annuo posseduto nell'ultimo triennio, per le motivazioni espresse nella determina a contrarre, e cioè per individuare concorrenti affidabili.

Traducendo tale scelta in termini numerici: il valore annuo del lotto 1 (euro 1.105.412,00) viene moltiplicato per il numero di anni di durata del servizio (5 anni). Il valore ottenuto (euro 5.527.060,00) non deve essere posseduto annualmente dall'operatore (cioè non si chiede che questi abbia un fatturato an-

nuo, per ciascuno degli ultimi tre anni, pari ad euro 5.527.060,00) bensì nell'ultimo triennio complessivamente inteso, in quanto ciò che si richiede è un fatturato medio.

All'operatore si richiede il possesso di un requisito di fatturato medio, tale cioè che l'importo di euro 5.527.060,00 rappresenta il valore medio che deve essere posseduto dal concorrente nel triennio antecedente l'appalto.

La scelta effettuata dalla Stazione appaltante non risulta perciò contraria alla normativa, né immotivata ed anzi è pienamente pro-concorrenziale (cfr. Del. Anac 18.12.2019, n. 501).

Si evidenzia oltretutto che, proprio in un'ottica concorrenziale, è stata prevista la sufficienza del possesso del requisito in questione (riferito al lotto 1 di maggior rilevanza) per la partecipazione anche agli altri lotti: con una scelta proporzionata e motivata la Stazione appaltante ha bilanciato l'esigenza di individuare operatori affidabili e quella di massima apertura concorrenziale. In tal senso, infatti, per la partecipazione a più lotti non occorre possedere la somma dei requisiti previsti per ciascuno dei lotti per i quali si intende concorrere contemporaneamente, essendo invece sufficiente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per il lotto di maggior valore.

Si conferma pertanto che la previsione, di cui al Disciplinare di gara, del requisito del fatturato specifico medio annuo non inferiore ad euro 5.527.060,00 è conforme alla normativa e non è un refuso.